

APPENDICE
NORMATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

DECRETO LEGISLATIVO

17 maggio 1999, n. 153 (Testo Vigente¹)

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461².

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

- a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
- b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- c-bis. "Settori ammessi": 1)
Famiglia e valori connessi;

crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali.³ [I settori indicati possono essere

¹ Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge

24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, con l'art. 52 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78 come modificato e integrato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, e dall'art. 27-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, come modificato e integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, dall'art. 1, comma 7-*ter*, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, come modificato e integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.

² Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.

³ L'art. 226 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a far data dal 1° luglio 2023, ha disposto l'abrogazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che, all'art. 183, comma 17, prevedeva l'inclusione fra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c-bis), del decreto

modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge agosto 1988, n. 400]⁴;

- d. "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque⁵;
- e. "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;
- f. "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990,

n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

- g. "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

legislativo 17 maggio 1999, n. 153 anche *“la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità”*. Inoltre, la citata abrogazione ha interessato anche l'art. 193 dello stesso d.lgs. 50/2016, rubricato *“Società pubblica di progetto”*, che stabiliva, al comma 3, che *“Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie”* e, al successivo comma 7, che *“La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore”*.

⁴ Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

⁵ Lettera prima sostituita dall'art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

- h. "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;
- i. "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;
- j. "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
- k. "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
- l. "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del

decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO I

REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2

Natura e scopi delle Fondazioni

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
2. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale⁶.

Art. 3

Modalità di perseguimento degli scopi statuari

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi

⁶ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero⁷, delle imprese sociali⁸ e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e

delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:
 - a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
 - b. attribuzione all'organo di indirizzo; della competenza in ordine alla; determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di

⁷ Le parole “*delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero*” sono state inserite dall'articolo 1, comma 7-ter, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, come integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.

⁸ Le parole “*, delle imprese sociali*” sono state inserite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.

responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;

- c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione]⁹, fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di

onorabilità e professionalità¹⁰, dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle Fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle Fondazioni;

- d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale

⁹ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede *“una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali”*.

¹⁰ Le parole *“ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità,”* sono state aggiunte dall'art. 27-*quater*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

- dei componenti l'organo di indirizzo¹¹;
- e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;
 - f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
 - g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)]¹² di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero

ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

- g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo¹³;
- h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;
- i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;
- j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza

¹¹ Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448

¹² Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre

¹³ Lettera aggiunta dall'art. 27- *quater*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria¹⁴.

3. *Abrogato* [I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o

controllo presso la società bancaria conferitaria]¹⁵.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Alle associazioni rappresentative o di
5. categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione¹⁶.

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità¹⁷. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad *assicurarne* la separazione dalle altre

¹⁴ Il comma è stato inserito dal comma 1-*quater* dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁵ Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che è stato abrogato dal

comma 28-duodecies dell'art. 83 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto della relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n.133

¹⁶ Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁷ Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448

attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 6

Partecipazioni di controllo

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:
 - a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della

maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
 - c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.
 5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.
 - 5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque

sia esso determinato¹⁸.

Art. 7

Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e l'impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali¹⁹.
2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.
3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione.

Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

3-bis. Le Fondazioni possono investire una quota non superiore al 15²⁰ per cento del proprio patrimonio in beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali²¹.

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale nella sentenza 301/2003 ha precisato che *“la norma estende la nozione di controllo anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di Fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi (o patti di sindacato) finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova”*.

¹⁹ Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

²⁰ La misura è stata elevata dal 10 al 15 per cento dal comma 1-ter dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122

²¹ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

Art. 8

Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddito²² secondo il seguente ordine:
 - a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;
 - b. oneri fiscali;
 - c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza²³;
 - d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;
 - e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
 - e-bis acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con

il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole²⁴;

- f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.
3. È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

²² Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, recante il Piano nazionale di edilizia abitativa, al comma 6 dell'articolo 11 ha previsto che l'investimento in fondi di *housing* sociale è attuabile da parte delle Fondazioni di origine bancaria "mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio".

²³ La misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui alla presente lettera è determinata annualmente con decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è disciplinata, per l'esercizio 2025, dal D.M. 27 febbraio 2026 (GU del 5 marzo 2026 n.53).

²⁴ Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

Art. 9

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.
4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale i sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze,

anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:
 - a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;
 - b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del

libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica²⁵.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.
3. L'Autorità di Vigilanza:
 - a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;
 - b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un

limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

- c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;
- d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che

²⁵ Ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, "L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle Fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le

Fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le Fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo".

- disciplinano l'attività delle Fondazioni;
- e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale]²⁶ aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto;
- f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;
- g. emana il regolamento di cui all'articolo

- 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;
- h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;
- j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;
- k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni;
- k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime Fondazioni²⁷.

²⁶ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

²⁷ Lettera aggiunta dal comma 1-*quinquies* dell'art. 52, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 11

*Provvedimenti straordinari
dell'Autorità di Vigilanza*

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.
5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.
6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.
9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di

amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità]²⁸, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

TITOLO II

REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

Art. 12

Disposizioni varie di carattere tributario

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutari.
2. *Abrogato* [Alle Fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle Fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.]²⁹.
3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis³⁰. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali

²⁸ L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.

²⁹ Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge

30 luglio 2004, n. 191, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

³⁰ Comma così modificato dall'articolo 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217.

immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma 1³¹ si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.
6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.
7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a Fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".
8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle Fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13

Plusvalenze

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005³². Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della

³¹ Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

³² Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

TITOLO III³³

REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14

Soggetti e oggetto degli scorpori

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.
2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15

Scissione

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria

³³ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali

previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

Conferitaria.

Art. 16

Assegnazione

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501 quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.
2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.
3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria

liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17

Cessione diretta

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18

Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14,

comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19

Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.
2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella

posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.
2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.
3. Le Società Conferitarie che procedono alla

valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV³⁴

DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI

Art. 22

Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle

banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo

³⁴ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali

previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali

stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni

parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e

6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione³⁵.

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

³⁵ Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto

legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1³⁶.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58³⁷.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1³⁸.

3. *Abrogato* [A partire dal 1° gennaio 2006 la Fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni

aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle Fondazioni di cui al comma 3-bis]³⁹.

3-bis. Alle Fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse Fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto⁴⁰.

Art. 26

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.

1. Per le operazioni previste nel programma di

³⁶ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

³⁷ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

³⁸ Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

³⁹ Il comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

⁴⁰ Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.

diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27

Partecipazione al capitale della Banca d'Italia

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:
 - a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
 - b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;
 - c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statuari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.
2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.
3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al

fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.
3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del

presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

- a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;
- b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione

dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.
5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto⁴¹.
6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
 - b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
 - c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 31

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.
2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

⁴¹ L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per

la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

NORMATIVA SECONDARIA

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001.

Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'MISURA alla

riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con

regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre

2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

- a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione;
- b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine

vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1. *Redazione del bilancio*

- 1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
- 1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
- 1.3 Se le informazioni richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.
- 1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla

rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2. *Principi di redazione del bilancio*

- 2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.
- 2.2 Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.
- 2.3 I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3. *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*

- 3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.
- 3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione

- della voce complessiva e dell'importo corrispondente.
- 3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.
- 3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.
- 3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.
- 3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.
- 3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.
4. *Gestioni patrimoniali individuali*
- 4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.
- 4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.
- 4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.
- 4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni

patrimoniali individuali" del conto economico.

- 4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

5. *Immobilizzazioni*

- 5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

- 5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.
- 5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.
- 5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
- 5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
- 5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.
- 5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione

degli effetti economici e patrimoniali.

6. *Fondo di stabilizzazione delle erogazioni*

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.

6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione

"bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7. *Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate*

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.

7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

8. *Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla

gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

9. *Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni

delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella

- prospettiva della continuazione dell'attività.
- 10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
- 10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.
- 10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
- 10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
- 10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
- 10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.
- 10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.
- 10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.
- 10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

- a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;
- c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori

statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

- d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

- f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;
- g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
- h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
- i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di

- bilancio alla fine dell'esercizio;
- j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;
 - k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
 - l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;
 - m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;
 - n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;
 - o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;
 - p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;
 - q) le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - r) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.
- 11.2 La fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.
- 11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni

previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12. *Relazione sulla gestione*

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

- a) relazione economica e finanziaria;
- b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

- a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;
- b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;
- c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;
- d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del

portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

- e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;
- f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

- a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";
- b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;

- c) l'attività di raccolta fondi;
 - d) gli interventi realizzati direttamente dalla fondazione;
 - e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;
 - g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;
 - h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;
 - i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;
 - j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della fondazione.
- 12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.
- 13 *Pubblicità*
- 13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della

relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

14 *Disposizioni finali*

- 14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.
- 14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.
- 14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi

dalla fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".

- 14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della fondazione. La parte residua è trasferita al fondo di dotazione.
- 14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.
- 14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle

appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti

alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

ALTRA NORMATIVA



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (di seguito denominato anche Autorità di Vigilanza), avente sede in Roma, Via XX Settembre, 97

E

L'ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE DI RISPARMIO SPA (di seguito ACRI), avente sede in Roma, Via del Corso, 267

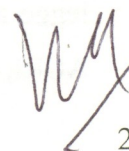
Premesso che

- con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono state emanate le disposizioni relative alla *“Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”*;
- con decreto del 18 maggio 2004, n. 150 è stato emanato il *“Regolamento ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie”*;
- l’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 153/99, prevede che *“la vigilanza sulle fondazioni bancarie ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti”*;
- la *ratio* di tale norma deve essere individuata nell’interesse pubblico a controllare che siano efficacemente e correttamente perseguite le finalità istituzionali proprie delle suddette Fondazioni;
- nell’ambito dell’esercizio delle proprie prerogative e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 461/98 e dal decreto legislativo n. 153/99, l’Autorità di vigilanza riconosce ad ACRI, quale organizzazione rappresentativa delle Fondazioni di origine bancaria, un ruolo

di interlocutore nella definizione di prassi e criteri di vigilanza. In questa interazione, l'ACRI può concorrere efficacemente al perseguimento delle finalità che il legislatore ha assegnato alla vigilanza favorendo la diffusione tra le Fondazioni di buone pratiche operative e l'elaborazione di codici e prassi comportamentali, che possano orientare, in forma condivisa, il raggiungimento di migliori e maggiori standard operativi, in termini di trasparenza, responsabilità e perseguimento degli interessi statutari. La Carta delle fondazioni, approvata dall'Assemblea dell'ACRI il 4 aprile 2012, è un valido esempio in questo senso.

Considerato che

- L'ACRI, in qualità di Associazione di categoria delle Fondazioni di origine bancaria, promotrice del presente accordo, ritiene opportuno rafforzare e valorizzare con il proprio contributo uno stabile e proficuo rapporto di leale collaborazione tra vigilante e vigilati, nonché adottare comportamenti coerenti che consentano alle Parti coinvolte di migliorare l'efficienza e la qualità delle azioni nel rispetto delle proprie specificità e dei principi stabiliti dalla legge;
- l'esperienza e la casistica delle questioni sottoposte all'attenzione dell'Autorità di vigilanza fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153/99, nonché il mutato contesto storico, economico e finanziario, hanno progressivamente fatto emergere l'esigenza di specificare la portata applicativa delle norme che disciplinano le Fondazioni di origine bancaria;
- le Fondazioni, dalla loro costituzione, oltre alle azioni nei settori di intervento individuati dal legislatore, hanno svolto un ruolo di solidarietà e sussidiarietà nel terzo settore anche con iniziative, quali la creazione della Fondazione con il Sud, di responsabilità sociale nei confronti dei territori di maggiore svantaggio socio-economico;
- le Fondazioni ritengono opportuno definire parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale assumendo l'impegno di applicare criteri di condotta comuni in ordine a quanto di seguito rappresentato:
 - individuare criteri di determinazione dei corrispettivi economici, comunque denominati (compensi, indennità, gettoni di presenza, medaglie, altri oneri ecc.) da attribuire ai componenti degli organi, in modo da assicurare la loro coerenza con la collocazione delle fondazioni nel terzo settore e l'assenza di finalità lucrative, e tenuto



conto degli effetti della crisi economica e finanziaria sulla dimensione patrimoniale e operativa delle fondazioni;

- favorire, in coerenza con l'art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/99, l'obiettivo di garantire il periodico ricambio degli organi delle Fondazioni al fine di mantenere un elevato grado di responsabilità nei confronti del territorio;
- assicurare adeguati livelli di professionalità dei componenti degli organi attraverso procedure di nomina che valorizzino adeguatamente i percorsi professionali e il possesso di competenze specialistiche;
- preservare la funzionalità del circuito della responsabilità sociale delle fondazioni garantendo il pieno rispetto del principio di trasparenza, e la diffusione di informazioni complete alla collettività sull'attività svolta, usando le modalità e gli strumenti più idonei, fruibili e funzionali;
- garantire il rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99, evitando che le Fondazioni controllino banche anche attraverso accordi, in qualsiasi forma conclusi, che consentano l'esercizio di un'influenza dominante.

Tutto ciò premesso e considerato

L'ACRI, in persona del Presidente Giuseppe Guzzetti, sottoscrive il presente Protocollo d'intesa in rappresentanza delle seguenti Fondazioni associate, Compagnia di San Paolo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci" di Foggia Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione CARIT, Fondazione Carivit, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento,



Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassamarca, Fondazione CRUP, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione di Venezia, Fondazione Livorno, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte di Parma, Fondazione Pescaraabruzzo - Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, Fondazione Sicilia, Fondazione TERCAS, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, Istituto Banco di Napoli – Fondazione, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, che assumono l'impegno a modificare gli statuti secondo il contenuto del presente Protocollo d'intesa;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro Pier Carlo Padoan, prende atto degli impegni assunti dalle suddette Fondazioni e, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad esso attribuiti dalla legge, verificherà il rispetto delle disposizioni statutarie che saranno introdotte.



Art. 1

Definizioni

1. Nel presente Protocollo si intendono per:

- "Fondazione": la persona giuridica di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
- "Società Bancaria Conferitaria": la società come definita all'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
- "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti.

TITOLO I

ASPETTI ECONOMICO PATRIMONIALI

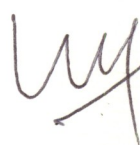
Art. 2

Gestione del patrimonio

1. L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'*asset allocation*.
2. La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;



- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
3. La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento. Le fondazioni verificano regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adottano le conseguenti misure correttive.
 4. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.
 5. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.
 6. Decorsi i termini di cui al successivo comma 8, in caso di superamento della soglia massima di esposizione definita al comma 4 dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, le Fondazioni predispongono un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.
 7. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.
 8. Le Fondazioni che, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, hanno un'esposizione superiore a quella massima definita al precedente comma 4, ove la stessa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, la riducono al di sotto dei limiti ivi indicati entro tre anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. Ove



l'esposizione superiore a quella massima definita riguardi strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati, le Fondazioni riducono la stessa al di sotto dei limiti indicati entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. In entrambi i casi si terranno nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.

9. Le Fondazioni, entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, comunicano all'Autorità di vigilanza tutte le misure adottate per dare attuazione al presente articolo.

Art. 3

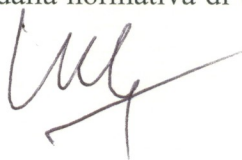
Indebitamento

1. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, le Fondazioni non ricorrono all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.
2. Le Fondazioni che alla data del presente Protocollo hanno un'esposizione debitoria, predispongono un programma di rientro in un arco temporale massimo di cinque anni, provvedendo a darne tempestiva informativa all'Autorità di Vigilanza. Per motivate esigenze, tale termine può essere prorogato su autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 4

Operazioni in derivati

1. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
2. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando: a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.
3. Il comma 1 non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione



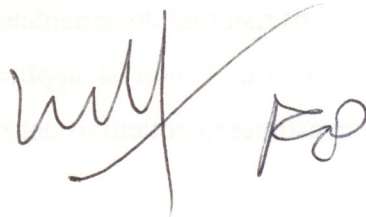
1000 europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in
1001 delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione
1002 di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V,
1003 Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato
1004 dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015 , e dovrà indicare:

- 1005 a) un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - 1006 b) un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l'obiettivo di rendimento;
 - 1007 c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
4. Le Fondazioni forniscono nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio,
tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e
il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non
iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di
riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle
incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di
portafogli.

Art. 5

Imprese ed enti strumentali

1. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando
esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni
mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 153/99.
2. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con
i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce
"Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.
3. Le Fondazioni che, alla data del presente Protocollo, non hanno nel passivo un fondo di
copertura capiente predispongono un programma per la sua costituzione, nell'importo
indicato al comma 2, entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo,
tenendo conto degli investimenti immobiliari e in beni mobili riconducibili alle previsioni
del richiamato art. 7, comma 3-*bis*, effettuati dalle imprese ed enti strumentali. Tale
programma è tempestivamente trasmesso all'Autorità di vigilanza.



TITOLO II

GOVERNANCE

Art. 6

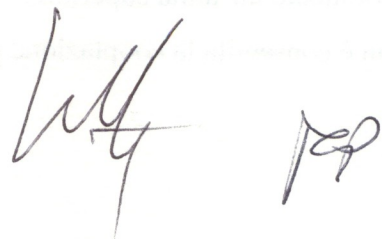
Partecipazioni

1. Le Fondazioni trasmettono all'Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99.
2. Sono trasmessi all'Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 153/99.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

Art. 7

Mandati

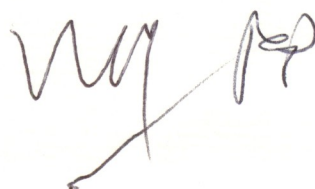
1. Nel rispetto dell'art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/99, al fine di assicurare il ricambio dei componenti degli organi, le Fondazioni adeguano i loro statuti ai seguenti principi:
 - a) l'Organo di Amministrazione, il Presidente e l'Organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni; tale disposizione non si applica ai mandati in corso alla data del presente Protocollo;
 - b) le cariche negli organi statutari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo;
 - c) ai fini della lettera b), non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
2. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.



Art. 8

Selezione dei componenti degli organi

1. Le Fondazioni garantiscono la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 10.
2. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento, nel quale sono tra l'altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.
3. Gli statuti assicurano la presenza negli organi del genere meno rappresentato.
4. Fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 153/99, le Fondazioni, verificano che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Le Fondazioni, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuovono uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.
5. Le nomine per cooptazione sono previste esclusivamente ai fini della nomina di personalità di chiara e indiscussa fama, sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non superano il quindici per cento del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo, arrotondato all'unità superiore.
6. Non è consentita la cooptazione per la formazione dell'Organo di Amministrazione.



Art. 9

Corrispettivi per i componenti degli organi

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative.
2. I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni.
3. Per le fondazioni con patrimonio superiore a un miliardo di euro il compenso annuale complessivamente corrisposto, a qualunque titolo, al Presidente non è superiore a duecentoquarantamila euro. Per le altre Fondazioni il compenso massimo del Presidente è determinato in misura inferiore al predetto limite in funzione dei parametri di cui al comma 2. Se tali parametri cambiano in misura consistente e durevole, le Fondazioni provvedono ad adeguare il compenso.
4. Per i componenti dell'Organo di Indirizzo sono previsti esclusivamente trattamenti non "corrispettivi", ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute.
5. La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo a Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di indirizzo, dell'Organo di controllo, di comitati e/o commissioni non può in ogni caso superare l'importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:
 - a) fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%;
 - b) oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0,10%;
 - c) oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%;
 - d) oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01%.

Art. 10

Incompatibilità e ineleggibilità

1. Gli statuti specificano le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge individuando anche ulteriori fattispecie che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi, tenuto conto, in particolare, degli incarichi politici e dell'esigenza di assicurare una discontinuità temporale, pari ad almeno un anno, tra il ruolo politico in precedenza ricoperto e la nomina in uno degli organi della Fondazione.

 11

2. Non possono ricoprire la carica di componente degli organi delle Fondazioni: i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.
3. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Art. 11

Trasparenza

1. Le Fondazioni rendono pubbliche informazioni complete sulla loro attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.
2. Sono resi pubblici sui siti internet delle Fondazioni almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e *curricula* dei componenti degli organi.
3. Le Fondazioni indicano altresì sui siti internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.
4. Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.



5. Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalle Fondazioni *ex post* in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Art. 12

Cooperazione e forme di aggregazione

1. Le Fondazioni perseguono l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.
2. Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.

Art. 13

Attuazione del protocollo

1. Le Parti si impegnano a valutare gli effetti del presente Protocollo e l'opportunità di rivederne il contenuto quattro anni dopo la sua sottoscrizione.
2. Le Fondazioni adottano le modifiche statutarie di adeguamento al contenuto del presente Protocollo entro dodici mesi dalla sua sottoscrizione. Restano ferme le disposizioni statutarie e le delibere più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 22 aprile 2015



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
(Pier Carlo Padoan)



Il Presidente dell'Acri
(Giuseppe Guzzetti)